



COMUNE DI CENTO PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE

Ordinanza del Dirigente N°. 481 del 24/12/2025

Oggetto: ORDINANZA ANNUALE PER LA GESTIONE DELLA VIABILITA' PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONI SU RETI/ALLACCIAMENTI GESTITI SUL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DEL GRUPPO HERA: HERA SPA, INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA E LORO IMPRESE INCARICATE. ANNO 2026

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Dato atto che le due Società del gruppo Hera aventi i nominativi Hera S.p.A. e Inrete distribuzione Energia S.p.A., con sede in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 – 40127 Bologna (BO), hanno presentato istanza, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 70357 del 18/12/2025, per il rilascio dell'Ordinanza annuale di modifica della viabilità stradale fino al 31/12/2026, necessaria per lo svolgimento delle attività di pronto intervento, riparazione e rinnovi di tubazioni e allacciamenti, interventi sugli impianti ecc. nelle strade, piazze, aree pedonali, aree verdi di proprietà Comunale;

Considerato pertanto che Hera S.p.A., per effettuare le attività ad essa imputate, ha frequentemente necessità di occupare la sede stradale e quindi aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e pedoni da parte della ditta esecutrice dei lavori;

Preso atto che Hera S.p.A. esegue i lavori di propria competenza affidandoli a ditte appaltatrici che sono normalmente incaricate da Hera stessa, e presentano a suo nome e conto le richieste per disciplinare la circolazione stradale;

Dato atto che nella maggior parte dei casi i singoli interventi risultano di breve entità e durata e non sono programmabili con anticipo tale da consentire il rilascio di singola Ordinanza per ogni singolo intervento;

Considerato che l'effettuazione di tali attività comporta il ripristino immediato del manto stradale e successivamente, in attesa di assestamento, il ripristino stabile e permanente dell'asfalto, che viene eseguito da Imprese specializzate individuate dal richiedente e comporta la

modifica temporanea della viabilità al fine di garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada durante l'esecuzione dei lavori;

Accertata la necessità, per ragioni di sicurezza stradale e pubblica, di adottare opportuni provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione;

Ritenuto, per economia degli atti amministrativi, emanare un unico provvedimento che possa disciplinare le attività condotte dalle due Società del Gruppo Hera e sue incaricate per manutenzione rete idrica, rete fognaria, rete gas e conseguente regolamentazione della circolazione stradale;

Visti gli artt. 6, 7 e 37 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285;

Visto l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, in materia di regolamentazione della circolazione urbana, dal 01/01/2026 fino al 31/12/2026, in occasione dei lavori di pronto intervento effettuati dalle due Società di Gruppo Hera e sue incaricate, o per conto di essa, compreso il ripristino del manto stradale, sono istituite le seguenti prescrizioni:

Lungo le strade comunali poste nei centri abitati e fuori dagli stessi e lungo le vie vicinali: **E' ISTITUITO UN DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA.**

I segnali regolamentari dovranno essere corredati da pannelli integrativi indicanti:

- la validità (modello II 3);

- le eccezioni per talune categorie di veicoli (modello II 4).

La segnaletica verticale dovrà essere resa nota con i prescritti segnali almeno 48 ore prima dell'inizio delle occupazioni e/o attraversamenti delle sedi stradali interessate dai lavori. Contestualmente, l'impresa esecutrice incaricata di eseguire i lavori dovrà dare comunicazione dell'avvenuto posizionamento della segnaletica al Comando della Polizia Locale, via e-mail all'indirizzo poliziamunicipale@comune.cento.fe.it. Inoltre dovrà comunicare il numero di targa dei veicoli in sosta al momento dell'installazione dei suddetti segnali stradali.

In prossimità dei cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, **deve essere installato il segnale LAVORI** (fig. II 383), corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia superiore ai 100 metri, e ove previsti i segnali prescritti dall'art. 31 del Regolamento del C.d.S..

Le limitazioni di velocità temporanee in prossimità del cantiere stradale devono essere poste in opera di seguito al segnale LAVORI, ovvero abbinare con esso sullo stesso supporto.

Il valore della limitazione, salvo casi eccezionali, non deve essere inferiore a 30 Km/h. Quando sia opportuno limitare la velocità su strada di rapido scorrimento occorre apportare limiti a scalare.

In prossimità della testata di ogni cantiere o area di lavoro di durata superiore a 7 giorni lavorativi, deve essere apposto apposito pannello "TABELLA LAVORI" (fig. II 382).

Qualora la presenza dei lavori, dei depositi o dei cantieri stradali determini un restringimento della carreggiata, **è necessario apporre il segnale STRETTOIA** (Simmetrica – Asimmetrica A Sinistra – Asimmetrica A Destra (Fig. II 384, II 385, II 386)).

Secondo quanto disposto dall'art. 42 del Regolamento del C.d.S., nel caso in cui la larghezza della strettoia è inferiore a 5.60 metri dovrà essere istituito il transito a **senso unico alternato**, regolato:

- a vista (se gli imbocchi del senso unico sono visibili alle due estremità);
- da movieri;
- a mezzo semafori.

In generale i veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati nei lavori o nei cantieri stradali, devono essere presegnalati con opportuno anticipo:

- **sulle strade urbane:** con il preavviso LAVORI (fig. II 383), con i segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO preceduto, qualora opportuno, dai segnali DIVIETO DI SORPASSO (fig. II 48), STRETTOIA (fig. II 384, II 385, II 386), SENSO UNICO ALTERNATO (fig. II 41 e II 45) e LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' (fig. II 50) se il limite è inferiore a 50 KM/H;

- **sulle strade extra-urbane:** dai segnali di LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' a scalare e i segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO in numero sufficiente a delineare l'eventuale incanalamento del traffico a monte.

I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere **sempre delimitati**, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzione così come previsto dall'articolo 32, comma 2 del D.P.R. n. 495/92.

Tali recinzioni devono essere segnalate con luci rosse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cm quadrati, opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione. Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno un metro. Detto corridoio può essere costruito sulla carreggiata oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come precisato al punto precedente. Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati (fig. II 402).

Le parti di strada soggette ad occupazione o attraversamento devono essere delimitate secondo le necessità, con i seguenti mezzi di delimitazione:

- le barriere (art. 32 D.P.R. n. 495/92);
- i delineatori speciali (art. 33 D.P.R. n. 495/92);
- i coni e delineatori flessibili (art. 34 D.P.R. n. 495/92);
- i segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi o sostitutivi (art. 35 D.P.R. n. 495/92).

Non debbono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro. A tal fine i segnali permanenti vanno rimossi se in contrasto con quelli temporanei.

Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la stabilità del segnale di qualsiasi condizione della strada ed atmosferica; per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l'uso di materiali rigidi che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione.

L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione della segnaletica temporanea e di pericolo, di preavviso e di direzione è a carico della ditta appaltatrice e/o esecutrice dei lavori e dovrà essere apposta in diretto accordo con il Comando di Polizia Municipale, nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento del Codice della Strada).

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto degli artt. da 30 a 43 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992.

In virtù di quanto stabilito dall'art. 38 comma 3° e in deroga a quanto disposto dagli art. 6 e 7 del vigente Codice della Strada, il Comando di Polizia Locale, in caso di urgenza e necessità, potrà imporre prescrizioni non contemplate dalla presente Ordinanza.

Alle Società del GRUPPO HERA (HERA SPA e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA) e/o alla/e ditta/e esecutrice/i dei lavori, compresi i ripristini, farà carico ogni responsabilità presente e futura in merito a:

- danni a terzi per effetto di insufficiente o mancata segnalazione delle opere in corso;
- mancata comunicazione al Comando di Polizia Locale del periodo di installazione e rimozione della segnaletica temporanea e del ripristino di quella permanente;
- rimozione, a lavori ultimati, della segnaletica orizzontale e verticale, e ripristino segnaletica orizzontale e verticale permanente esistente prima dell'inizio dei lavori;
- Mancata richiesta e/o rilascio di autorizzazione allo scavo.

Nel caso in cui i lavori suddetti comportino, anche temporaneamente, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti come disposte dall'art. 6 comma 4, lett. A) del C.d.S. (chiusura circolazione), dovrà essere richiesta per tempo e con almeno 15 giorni di anticipo,

l'emissione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione previsti dall'art. 5 comma 3° del vigente C.d.S..

Per tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6 comma 1 e 2 sono di competenza del Prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a) sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lett. b), c), d), e) ed f) sono di competenza del Comune, che li adotta sentito il parere dell'Ente proprietario delle strade.

Le società del Gruppo Hera (Hera S.p.A. e Inrete Distribuzione Energia S.p.A.) e/o la ditta esecutrice dei lavori, al termine degli stessi, dovranno provvedere ai ripristini definitivi della sede stradale.

Qualora i lavori comportino operazioni di scavo in area semaforica è fatto obbligo di prendere contatti con il Comando di Polizia Locale di Cento per le prescrizioni tecniche del caso.

Qualora i lavori comportino deviazioni o limitazioni al servizio di trasposto pubblico di linea, è fatto obbligo al richiedente di prendere contatti con TPER Ferrara e Bologna, per comunicare l'esatto periodo di variazione della normale viabilità.

Eventuali danni verranno addebitati alla ditta esecutrice dei lavori.

Tali provvedimenti avranno efficacia fino a revoca espressa e solo se accompagnati dagli atti che autorizzano l'esecuzione delle opere, depositi, cantieri, attraversamenti ad uso sede stradale, come stabilito dall'art. 21, 25 del C.d.S..

Dovrà inoltre essere data comunicazione riguardante i lavori da eseguirsi, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e le tempistiche degli stessi.

Il presente atto dovrà essere conservato in ogni cantiere ed esibito qualora richiesto dagli organi di Polizia Stradale.

Il presente atto non rappresenta autorizzazione allo scavo, che deve essere rilasciata dal Settore Lavori Pubblici a conferma di validità della presente Ordinanza.

Il presente atto non rappresenta concessione di suolo pubblico, che viene rilasciata dall'ufficio Commercio con atto separato.

Gli organi di Polizia Stradale sono incaricati della vigilanza sulla corretta esecuzione della presente Ordinanza.

Nei confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

Il presente provvedimento ha efficacia dal 01/01/2026 e sarà pubblicato all'albo pretorio comunale per 15 giorni.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa ricorso al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell'Art.3/4 comma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR.

In relazione al disposto dell'Art. 37, 3 comma, D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92.

La presente Ordinanza sia comunicata a:

COMANDO CARABINIERI CENTO

pec

COMANDO CARABINIERI CASUMARO

pec

COMANDO CARABINIERI RENAZZO
CMV SERVIZI SRL
VV. F.
118
GRUPPO HERA
SETTORE LL.PP.

pec
pec
pec
pec
pec
sede

Firma
Il Comandante della Polizia Locale
FABRIZIO BALDERI